



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
CRISTIANO VALLE	Consigliere
ANTONELLA PELLECCCHIA	Consigliere
ALBERTO CRIVELLI	Consigliere

Oggetto:

Danni da lesioni a ciclista
da caduta su strada
provinciale

Ad. CC 13 maggio 2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6932/2023 R.G. proposto da:

████████████████████ rappresentato e difeso dall'avvocato
████████████████████, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
è domiciliato per legge;

-ricorrente-

contro

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, in persona del Sindaco in atti
indicato, rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████,
████████████████████, presso l'indirizzo di posta elettronica
dei quali è domiciliata per legge;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3734/2022
depositata il 12/09/2022;

udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott.
PASQUALE GIANNITI.



FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Provincia di Napoli per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro verificatosi l'8 gennaio 2012, alle ore 10:30/11 circa, allorquando, alla guida della propria bicicletta, mentre percorreva la strada provinciale [REDACTED] [REDACTED] rovinava al suolo a causa della presenza sul manto stradale di un anomalo avvallamento di sconnessioni non visibili né segnalate. A causa del sinistro, riportava gravi lesioni personali e veniva sottoposto a diversi interventi chirurgici.

L'Ente provinciale si costituiva per resistere alla domanda risarcitoria, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva; nel merito, l'infondatezza della domanda. In via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, chiedeva l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella produzione dell'evento lesivo.

Espletata prova per testi, il Tribunale di Napoli - Sez. distaccata di Ischia, con sentenza n. 3434/2017, in applicazione dei principi di cui all'art. 2043 c.c., escludeva la responsabilità della pubblica amministrazione, ritenendo carenti gli elementi probatori e reputando l'avvallamento percepibile da parte di un ciclista esperto dei luoghi. Pertanto, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.

Avverso tale pronuncia [REDACTED] - [REDACTED] proponeva appello, chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva della Provincia di Napoli, quale ente custode della strada in cui si era verificato il sinistro.

La Città Metropolitana di Napoli, subentrata alla Provincia di Napoli, eccepiva in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello; nel merito, l'infondatezza del gravame.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 3734/2022, confermava integralmente la sentenza impugnata, rigettava l'impugnazione - dichiarando inammissibile il primo motivo ai sensi



dell'art. 342 c.c. - e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso la suddetta sentenza della corte territoriale [REDACTED]

[REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione.

Ha resistito con controricorso la Città Metropolitana di Napoli.

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il Difensore di parte resistente ha depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nella impugnata sentenza, la corte territoriale ha dichiarato formalmente inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, ma, nel rigettare il secondo motivo, ha esaminato la condotta del danneggiato, finendo per confermare l'impianto motivazionale basato sull'art. 2043 c.c. e sul comportamento colposo del ciclista. In estrema sintesi, la corte di merito ha ritenuto che la caduta del ciclista fosse stata una conseguenza della sua condotta imprudente, che aveva degradato la condizione della strada (pur imperfetta) a mera occasione dell'evento

2. [REDACTED] articola in ricorso quattro motivi. Precisamente:

- con il primo motivo denuncia <<*Error in iudicando de iure procedendi*. Nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. per violazione dell'artt. 342, comma 1, nn. 1), 2) e 3), c.p.c. e art. 11 delle preleggi>>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto inammissibile il primo motivo di appello per carenza di specificità, nonostante l'atto contenesse, in tesi difensiva, una chiara individuazione dei capi impugnati e critiche puntuali in fatto e in diritto. Sostiene che dalla lettura della sentenza impugnata emerga



chiaramente che la corte territoriale aveva compreso il contenuto del motivo, con conseguente raggiungimento dello scopo dell'atto;

- con il secondo motivo denuncia <<*Error in iudicando*. Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) contenute negli artt. 2051 c.c., 2043 c.c., 1227 e 2697 c.c. nonché dell'art. cc 115 cpc>>, nella parte in cui la corte territoriale, pur dichiarando formalmente l'inammissibilità del primo motivo di appello, ne ha in realtà rigettato il contenuto nel merito, confermando l'applicazione dell'art. 2043 c.c. Lamenta, inoltre, un'inversione dell'onere della prova, laddove aveva dimostrato il danno e il nesso causale, mentre l'ente non aveva allegato né dimostrato il caso fortuito;

- con il terzo motivo denuncia <<Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5 c.p.c.: a) ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3), per violazione delle disposizioni dell'art. 2043 c.c., del 1227 c.c. e dell'art. 2697 c.c.; b) ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4), per violazione delle disposizioni dell'art. 115 c.p.c.; c) ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.>>, nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la responsabilità dell'ente pubblico attraverso una valutazione, a suo avviso parziale e illogica delle risultanze istruttorie, trascurando elementi decisivi emersi in corso di causa;

- con il quarto motivo denuncia <<in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) per Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.>>, nella parte in cui la corte territoriale lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.

3. Inammissibile è il terzo motivo, che, per motivi di priorità logica, deve essere esaminato per primo.

L'inammissibilità consegue al fatto che il motivo, pur deducendo formalmente violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mira



in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito della vicenda, precluso in sede di legittimità.

La corte di merito ha fondato il rigetto della pretesa risarcitoria su un accertamento in fatto puntuale: la 'scarsa diligenza' del danneggiato. Tale giudizio è stato logicamente dedotto da una serie di indizi gravi e concordanti:

- l'orario diurno con piena luce naturale,
- la visibilità rettilinea del tratto stradale,
- la comprovata esperienza del soggetto (che utilizzava una bicicletta professionale)
- e la sua verosimile conoscenza dei luoghi, essendo residente nell'isola.

Orbene, l'apprezzamento della condotta del danneggiato e della prevedibilità dell'anomalia costituisce un tipico giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità ogniqualvolta che, come nel caso di specie, sia sostenuto da una motivazione che superi il 'minimo costituzionale'.

4. Il primo motivo - con il quale si lamenta la violazione dell'art. 342 c.p.c. - resta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del terzo motivo.

Invero, sebbene dalla trascrizione dei motivi di appello emerga che il ricorrente avesse effettivamente formulato critiche specifiche volte a contestare l'esclusione aprioristica dell'art. 2051 c.c., tale doglianza non può condurre alla cassazione della sentenza.

La corte di merito, infatti, ha formulato una seconda *ratio decidendi* fondata sul merito della condotta del danneggiato.

Pertanto, anche se la fattispecie fosse stata astrattamente inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c., la domanda sarebbe stata comunque rigettata, poiché la colpa esclusiva del danneggiato integra il caso fortuito, o comunque è idonea a recidere il nesso causale indipendentemente dal titolo di responsabilità invocato.



5. Il secondo motivo è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse e irrilevanza.

Il ricorrente contesta l'omessa prova del potere di controllo sulla strada ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c.

Tuttavia, una volta confermato l'accertamento di fatto secondo cui il sinistro è stato causato esclusivamente dalla condotta imprudente del ciclista, ogni questione relativa alla sussistenza del rapporto di custodia o all'onere della prova a carico della P.A. diventa priva di rilievo decisorio, essendo il nesso eziologico già stato ritenuto eliso in radice.

6. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il ricorrente censura la condanna alle spese, sostenendo che l'evoluzione giurisprudenziale avrebbe dovuto suggerire una compensazione.

Tuttavia, per consolidato orientamento di questa Corte, il regolamento delle spese è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito.

La parte totalmente soccombente non vanta alcun 'diritto' alla compensazione; quest'ultima può essere disposta solo in presenza di 'gravi ed eccezionali ragioni', la cui esclusione o mancata indicazione non è sindacabile in questa sede se non per violazione del principio di non condanna della parte vittoriosa, ipotesi questa che nel caso di specie non ricorre.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Infine, per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.



P. Q. M.

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omissi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Franco De Stefano

